

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE (CLASSE LM-63)

Art. 1 Premessa ed ambito di competenza.

Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche (Classe LM-63), nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Art. 2 Requisiti di ammissione. Modalità di verifica.

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche è richiesto il possesso della laurea di primo livello del nuovo o precedente ordinamento ovvero di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Possono iscriversi al Corso i laureati nelle Classi L-16 o L-36 o nelle corrispondenti Classi 19 e 15 del previgente ordinamento. Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il conseguimento di 40 crediti formativi, così distribuiti: 10 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02, SPS/03, MSTO/04), 10 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/14, IUS/21), 10 crediti in ambito socio-politologico (s.s.d. SPS/04, SPS/07), 10 crediti in ambito economico (s.s.d. SECS-P/01), nonché il possesso di abilità informatiche di base.

Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale e con la verifica della preparazione mediante un colloquio che valuti la capacità dello studente di orientarsi all'interno dei contenuti e dei saperi propri del Corso di laurea magistrale. L'adeguatezza della preparazione personale è automaticamente verificata per coloro che hanno conseguito la laurea nelle suddette classi con una votazione finale superiore a 105/110. Non è prevista l'iscrizione con debito formativo.

La prova orale dovrà svolgersi prima dell'immatricolazione. La Commissione d'esame sarà composta da docenti del Corso di Laurea magistrale nominati dal Consiglio di Corso di laurea. Le date delle sessioni d'esame saranno pubblicate sul sito web della Facoltà.

Tutti gli studenti stranieri con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 3 Attività formative.

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal corso di laurea magistrale, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerente con le tematiche del corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda alla parte introduttiva del Manifesto degli Studi.

La frazione dell'impegno orario complessivo di cui all'art. 21, comma 3 del Regolamento didattico d'Ateneo, riservato allo studio personale è pari al 76%.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore vengono riportati nell'apposito allegato.

Art. 4 Piani di studio.

I piani di studio sono presentati dagli studenti in modalità telematica o cartacea. I termini per la presentazione dei piani di studio sono indicati nel Manifesto degli Studi e/o sul sito web della Facoltà. Ciascuno studente indica, al momento dell'immatricolazione, il curriculum formativo prescelto. Tale scelta potrà essere modificata prima dell'iscrizione al secondo anno.

I piani di studio conformi all'offerta formativa del corso di laurea magistrale inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati automaticamente.

Potranno essere presi in considerazione anche eventuali piani di studio individuali, purché coerenti con il progetto culturale e adeguati agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del corso di laurea magistrale.

Il piano di studi individuale conforme all'ordinamento didattico è approvato dal consiglio di corso di laurea magistrale.

Il piano di studi individuale difforme dall'ordinamento didattico è approvato sia dal consiglio di corso di laurea magistrale sia dal consiglio di facoltà e deve soddisfare i minimi in termini di crediti formativi universitari, stabiliti per la classe LM-63, classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni, dal decreto 16 marzo 2007:

48 cfu nelle attività caratterizzanti,

12 cfu nelle attività affini;

8 cfu nelle attività a scelta dello studente;

oltre, naturalmente, ai CFU previsti per la prova finale e per le altre attività.

Art. 5 Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche.

La frequenza è vivamente consigliata; essa tuttavia non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti diversamente abili e lavoratori.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori (soprattutto per gli insegnamenti delle lingue) e seminari. Il corso di laurea favorisce anche lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto saperi, tecniche e metodologie.

Il corso di laurea prevede anche esperienze di didattica e-learning.

I singoli anni di corso si suddividono in due periodi didattici, indicati nel Manifesto degli Studi.

Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire lo svolgimento degli esami.

Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

L'orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali, previo parere della Commissione Paritetica e approvazione del Consiglio di corso di laurea magistrale, sono stabiliti dal Preside e sono consultabili sul sito web della Facoltà.

Per i periodi di svolgimento delle attività didattiche, degli esami, della sospensione delle lezioni durante le sessioni d'esame, per il periodo di svolgimento dei tirocini, si rimanda al Manifesto degli Studi. Per il numero degli appelli d'esame, per l'intervallo minimo tra due appelli successivi e per eventuali appelli durante il periodo delle lezioni si rimanda al Regolamento d'Ateneo art. 29, comma 4.

Art. 6 Esami e altre verifiche del profitto.

Le verifiche del profitto degli studenti avverranno al termine dello svolgimento di ogni attività formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.

Agli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli

studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una valutazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante.

L'esame fallito al seguito del quale lo studente sia stato respinto può essere ripetuto negli appelli successivi.

I docenti hanno altresì la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali durante il corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

Le commissioni sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri dei quali uno è il docente responsabile dell'insegnamento. Possono anche essere componenti delle commissioni d'esame cultori della materia, espressamente indicati dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei criteri prestabiliti dal Consiglio di facoltà. Per gli insegnamenti impartiti da più docenti, le commissioni sono composte da tutti i docenti che hanno contribuito allo svolgimento del corso.

Art. 7 Riconoscimento crediti.

Di norma i crediti acquisiti valgono otto anni. Trascorso tale termine (previa istruttoria da parte della Commissione piani di studio e crediti) il Consiglio del Corso di laurea delibera se i contenuti delle conoscenze da essi attestati sono da ritenersi obsoleti o ancora validi, in relazione ai singoli settori scientifico-disciplinari. Nel caso in cui essi risultino in tutto o in parte obsoleti può prevedere prove integrative.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Corsi di studio di Atenei italiani e/o stranieri compete al Consiglio del Corso di laurea, previa istruttoria della Commissione Piani di Studio e crediti.

Gli 8 crediti previsti dall'ordinamento sotto il titolo di Attività a scelta dello studente sono acquisibili mediante:

a) sostenimento di altri esami di insegnamenti impartiti nella Facoltà o nell'Ateneo genovese la cui coerenza con il percorso formativo verrà valutata dalla Commissione Piani di studio e approvata dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.

b) partecipazione a seminari/laboratori che consistono di norma nella presentazione e nell'analisi critica di significativi aspetti teorico-pratici della disciplina o delle discipline coinvolte, e mirano, attraverso un lavoro guidato, ad ampliare l'ottica interdisciplinare dello studente, fornendogli la metodologia per affrontare e risolvere con rapidità di risposta problemi e situazioni esulanti dalla sua preparazione più specifica. I seminari/laboratori possono svolgersi anche a distanza per via telematica.

I seminari/laboratori utili ai fini dell'acquisizione di crediti devono essere preventivamente autorizzati, su proposta della Commissione Piani di studio e crediti, dal Consiglio di Corso di laurea magistrale e dal Consiglio di facoltà, che stabiliscono anche il numero massimo di crediti attribuibili a ciascun seminario/laboratorio, tenendo conto della sua durata e delle modalità di svolgimento. In linea generale si attribuisce 1 CFU ogni sei ore di attività seminariale. Per ciascun seminario/laboratorio è previsto un docente responsabile della Facoltà. Al termine di ciascun seminario/laboratorio è prevista la stesura da parte dello studente di una relazione scritta.

Gli 8 crediti di cui all'ordinamento sotto il titolo di Ulteriori attività formative si suddividono nei gruppi seguenti:

- Ulteriori conoscenze linguistiche per le quali possono essere riconosciuti fino a 4 crediti, conseguiti alla conclusione di un apposito Corso di perfezionamento di una delle quattro lingue insegnate nella Facoltà, ad approfondimento di una delle lingue già precedentemente studiate, ovvero in base al possesso di una certificazione rilasciata dagli appositi Enti certificatori.
- Abilità informatiche e telematiche avanzate per le quali possono essere riconosciuti fino a 4 crediti, accertabili mediante la certificazione del possesso della Patente Europea ECDL (livello Advanced), o mediante una prova idoneativa, secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.

Tirocini formativi e di orientamento per i quali possono essere riconosciuti fino a 8 crediti. Le attività di tirocinio e *stage* sono svolte presso Amministrazioni pubbliche o Enti nazionali, sovranazionali e internazionali e Società private italiane e estere, con le quali la Facoltà ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di *stage* sono finalizzate a mettere lo studente in contatto con le realtà lavorative più consone alla sua preparazione e al suo arricchimento sul piano professionale. **In considerazione del necessario adattamento dello studente all'attività di stage, nel primo mese 1 cfu corrisponde ad un impegno lavorativo di 35 ore, delle quali 30 certificate e 5 da imputare ad attività preparatorie e di approfondimento, nonché all'elaborazione di una relazione finale. In un mese non possono essere acquisiti più di 3 crediti. Dal secondo mese in poi i** crediti riservati alle attività di tirocinio e di *stage* sono attribuiti nella misura di 1 credito per 25 ore di impegno lavorativo, delle quali 20 certificate e 5 da imputare ad attività preparatorie e di approfondimento, nonché alla elaborazione di una relazione finale e, qualora il tirocinio avesse una durata superiore ai 3 mesi, di una relazione intermedia. Le attività di tirocinio e di *stage* sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Consiglio di Corso di laurea magistrale, previa adeguata istruttoria svolta dalla Commissione Piani di studio e crediti. Lo studente viene affidato a un tutor universitario, proposto dallo stesso studente e nominato dal Consiglio del corso di laurea magistrale, e a un tutor aziendale. L'autorizzazione a effettuare un tirocinio viene concessa sulla base di una proposta contenente un programma sufficientemente dettagliato delle attività da svolgere ed elaborato dallo studente d'intesa con il tutor universitario e il tutor aziendale. Lo studente che fosse già alle dipendenze di un Ente pubblico o privato può proporre di effettuare come attività di tirocinio o *stage* altra attività ritenuta equiparabile presso l'Ente stesso. A questo fine ogni studente lavoratore dovrà fornire alla Commissione Piani di studio e crediti un profilo professionale con la descrizione delle mansioni svolte e delle responsabilità ricoperte, e riferire, previo parere favorevole opportunamente certificato dell'Ente di appartenenza, circa la praticabilità della proposta. Il Consiglio di Corso di laurea procederà all'attribuzione dei crediti relativi all'attività di tirocinio svolta, previa verifica delle relazioni.

Il Consiglio di Corso di laurea magistrale si riserva la facoltà di riconoscere 1 ulteriore credito a tirocini particolarmente significativi svolti presso strutture estere per un periodo non inferiore a 2 mesi.

- Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, per le quali possono essere riconosciuti fino a 8 crediti. I crediti acquisibili o attraverso altre attività formative da svolgere o già svolte, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, quali in particolare quelle relative a "attività professionali", "esperienze nel sociale", "esperienze in organismi internazionali", "frequenza di corsi professionalizzanti", "possesso di titoli professionali o scientifici di alta formazione" ecc., sono attribuiti, previa istruttoria della Commissione Piani di studio e crediti, dal Consiglio di Corso di laurea magistrale sulla base di idonea

certificazione o del titolo presentato, tenuto conto dell'importanza dell'attività svolta e della sua coerenza con la preparazione fornita dal corso e dell'arricchimento sul piano professionale che da essa può conseguire per lo studente stesso.

Art. 8 Mobilità e studi compiuti all'estero.

Il Corso di laurea magistrale promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambi internazionali riconosciuti dall'Ateneo (**LLP/Erasmus**, Tempus, CINDA, Averroés ecc.). Il Consiglio di Corso di laurea magistrale riconosce 1 CFU per i periodi di permanenza all'estero **pari a un semestre** e un ulteriore credito per permanenze superiori, nell'ambito dei programmi di mobilità e scambi di cui sopra.

L'approvazione dei progetti degli studenti e la congruità complessiva delle attività proposte sono di competenza del Consiglio di Corso di laurea magistrale secondo il disposto dell'art. 32, comma 2 del Regolamento d'Ateneo.

Art. 9 Prova finale.

La laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche si consegue previo superamento della prova finale, che consiste nella presentazione e discussione davanti ad apposita commissione composta di almeno cinque docenti di una tesi elaborata sotto la guida di un relatore, docente del corso. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito almeno 100 crediti. La prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e sintesi acquisite durante il percorso formativo e consiste nella redazione di un elaborato scritto su un tema di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un congruo apparato di note e da un'adeguata bibliografia specialistica.

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimali. Contribuiscono a formare il voto di laurea la media delle votazioni ottenute per il conseguimento di tutti i crediti formativi per i quali è previsto un voto di valutazione, pesata in base ai relativi crediti, la valutazione delle capacità acquisite nelle altre attività formative e la valutazione della prova finale stessa. Nel caso del raggiungimento di 110/110 il Presidente della Commissione può proporre la lode, che verrà assegnata solo se sarà raggiunta l'unanimità.

Art. 10 Orientamento e tutorato.

Le attività di orientamento e tutorato sono svolte dal docente che rappresenta il corso di laurea magistrale nella Commissione Tutorato di Facoltà e dai tutores appositamente selezionati dalla Commissione Tutorato. Le attività di tutorato didattico sono svolte da iscritti al Corso di laurea magistrale o da dottorandi, selezionati appositamente dalla Commissione Tutorato.

Il tutorato degli studenti iscritti al corso di laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. Il corso di laurea prevede almeno un docente tutor ogni 60 studenti immatricolati, designato dal consiglio di corso di laurea magistrale. I nominativi dei docenti tutores, nonché gli orari di ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai laureandi, sono reperibili nel Manifesto degli Studi e sul sito web di Facoltà.

Art.11 Verifica periodica dei crediti.

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, delibera di attivare una procedura di revisione del Regolamento Didattico del Corso di Studi per il relativo adeguamento. Per le modalità di attivazione delle procedure si rimanda all'art. 19, c. 6, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 12 Comitato di indirizzo

Il Consiglio di Corso di laurea magistrale verifica, attraverso un comitato di indirizzo formato da docenti del Consiglio, da rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'amministrazione pubblica, delle organizzazioni complesse, della produzione, dei servizi e delle professioni, le esigenze formative del mercato del lavoro, al fine di definire le figure e i profili professionali che si intendono formare, attraverso un costante aggiornamento della proposta formativa.

Art. 13 Autovalutazione

Il controllo dello svolgimento delle attività formative avverrà attraverso la raccolta delle opinioni degli studenti su:

- attività formative previste dai piani di studio in conformità con gli obiettivi;
- esami di profitto e prova finale.

E' altresì previsto il monitoraggio degli esiti degli esami di profitto e della durata delle carriere universitarie.

La valutazione sarà effettuata annualmente da una apposita commissione, istituita ad hoc dal Consiglio di Facoltà. La commissione dura in carica tre anni.

Norme transitorie

Nella fase di transizione tra l'ordinamento del DM 509/99 e quello del DM 270/2004 gli studenti immatricolati secondo l'ordinamento 509 attingono all'offerta formativa dell'ordinamento 270, seguendo il percorso formativo secondo l'ordinamento 509.

Sulla base dell'art. 13 della 270 il Consiglio di corso di laurea magistrale opererà affinché gli studenti che hanno iniziato secondo le norme del DM 509, possano optare per il passaggio al nuovo ordinamento.